



Registro Generale nr. 15

ORDINANZA
Sindaco
N. 4 DEL 18-03-2021

Oggetto:

Ordinanza comunale contenente "Norme di prevenzione incendi e caduta alberi lungo le linee ferroviarie sul territorio comunale (Applicazione D.P.R. 753/80)" - Anno 2021

IL SINDACO

PREMESSO che ai sensi dell' art.6 e 12 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile", il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO l'art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale";

VISTO l'art. 52 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *"Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei"*;

VISTO l'art.55 del DPR n.753 dell'11/07/1980 che recita: *"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale"*;

VISTA la nota della Prefettura di Livorno – Ufficio Territoriale del Governo – Protezione civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico assunto agli atti del Comune con prot. n. 5603 del 17/03/2020, avente per oggetto: Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie. Applicazione del DPR 11/07/1980, n. 753 , norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie", con la quale si invitano i Sindaci "a procedere ..nell'ambito dei poteri di competenza, alla rapida e puntuale adozione delle predette misure curando, in particolare, l'applicazione delle disposizioni in materia di altezza e di distanze degli alberi di alto fusto dalle linee ferroviarie, come disposto nel DPR 753/1980, oltre ad ogni ulteriore precauzione di cui risulti necessaria l'adozione";



CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura;

DATO ATTO che tali opere sono da ritenersi urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amm.ne Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTI:

- l'art. 650 del C.P.P.;
- l'art. 6 della legge n. 689/1981

DATO ATTO che ai sensi dell' art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b), c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

- viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna ;
- l'efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e perdurerà fino al 31 ottobre 2020;
- il costo previsto degli interventi disposti dall'ordinanza è pari a: € 0 ed il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione per le attività/forniture/servizi/acquisti/lavori descritti nell'ordinanza è pari a: € 0= per gli interventi di prevenzione, oltre agli interventi di carattere straordinario qualora necessari e attualmente non quantificabili;

DATA comunicazione preliminare al Prefetto di Livorno a mezzo Pec (prot. n. 5113 del 16.03.2021)

Tutto ciò premesso e considerato,

A tutela della pubblica sicurezza ed incolumità

ORDINA

in via contingibile e urgente

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea R.F.I. ricadenti nel territorio del Comune di Collesalvetti, ciascuno per la proprietà di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e comunque ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. Di procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;



2. Di procedere al taglio di alberature, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
3. L'attività prescritta deve svolgersi nel rispetto di tutte prescrizioni vigenti in materia di Coronavirus, per tutto il periodo di durata della misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Detti interventi dovranno essere eseguiti in prima istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni, qualora i termini del procedimento non risultino prorogati da provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con l'infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

AVVERTE

- Che scaduti i termini predetti, il Comune di Collesalvetti valuta le singole situazioni avverse, verificandone le eventuali condizioni di pericolosità, e nel caso di accertata necessità, agli interessati che non procedano autonomamente alle prescrizioni di cui sopra, saranno attivate le procedure per l'esecuzione in danno con l'addebito delle spese relative ai lavori, che saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione;
- Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

RICORDA

Sono fatte salve le disposizioni normative circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art.46 della L.R. n.39/2000 e s.m.i. (Legge forestale regionale), per gli interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da 25,00.= euro a 500,00.= euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81).

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalvetti.li.it) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente;
- trasmessa per PEC, per dovuta conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza, al Prefetto di Livorno;



- trasmessa per PEC a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato italiano;
- Comando della Polizia Municipale di Collesalvetti ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione;
- Comandi Stazioni Carabinieri di Collesalvetti e Stagno;

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 è il responsabile del Servizio Ambiente e Protezione Civile P.I. Sandro Lischi (☎ 0586/980240-270-258 e mail: ambiente@comune.collesalvetti.li.it - fax 0586/980238).

Il Sindaco
F.to Antolini Adelio



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell' Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 18-03-2021 al 02-04-2021.

Collesalvetti, 18-03-2021

L'Incaricato della pubblicazione